



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 135 del 02/09/2021

Oggetto: CONTROVERSIA RIGUARDANTE SERVITU' DEL TRATTO DI COLLETTORE FOGNARIO COMUNALE NELLA ZONA TRA VIALE DELLE RIMEMBRANZE E IL COMPARTO URBANISTICO PIO 2 IN NOCETO. AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE AVVERSO SENTENZA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA NEL PROCEDIMENTO N. R.G. 2069/2016. CONFERIMENTO MANDATO A LEGALE

L'anno 2021 addì 02 del mese di settembre alle ore **20:10** nella Sede Municipale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.lgs. 267/2000, alle ore 19:45, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

FECCI FABIO	SINDACO	Presente
BIZZI DESOLINA	VICE SINDACO	Presente
VERDERI ANTONIO	ASSESSORE	Presente
BARANTANI MARCO	ASSESSORE	Assente
BERTOLANI MARCO	ASSESSORE	Presente
MAINI GIOVANNA	ASSESSORE	Presente

Partecipa il VICE SEGRETARIO, MERCADANTI ALDO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, accertata la validità dell'adunanza il SINDACO, FECCI FABIO, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

La deliberazione consta di n. – ALLEGATI



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

CONTROVERSIA RIGUARDANTE SERVITU' DEL TRATTO DI COLLETTORE FOGNARIO COMUNALE NELLA ZONA TRA VIALE DELLE RIMEMBRANZE E IL COMPARTO URBANISTICO PIO 2 IN NOCETO. AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE AVVERSO SENTENZA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA NEL PROCEDIMENTO N. R.G. 2069/2016. CONFERIMENTO MANDATO A LEGALE

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", smi;
- il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", smi;
- la Legge 15.5.1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", smi;
- la Legge 18.6.2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", smi;
- la Legge 13.8.2010 n. 136, s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, smi;
- il Decreto Legge 24.4.2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito in Legge 23.6.2014, n. 89, smi;
- il D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488, l'art. 58 della L. 23.12.2000 n. 388, l'art. 1, comma 450 e comma 455 della Legge 27.12.2006, n. 296, l'art. 1 del Decreto Legge 6.7.2012, n. 95, loro modifiche ed integrazioni, in materia di contratti pubblici;
- il D.Lgs. 118 del 23.6.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5.5.2009, n. 42";
- la Legge 30.12.2020 n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario. n. 46);

Richiamati:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.3.2021 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 170, co 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il DUP per il periodo 2021/2023;
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 31.3.2021 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, il Bilancio di Previsione per l'Esercizio finanziario 2021-2023 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 1.4.2021 con cui è stato adottato, ai sensi degli artt. 163 e 169 del D.Lgs. 267/2000, il PEG per l'esercizio 2021;

PREMESSO:

1. Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 in data 25 novembre 1999, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica P.i.o. 2 in Noceto capoluogo e il relativo schema di convenzione da stipularsi con il soggetto attuatore, soc. Laterizi e Materiali s.r.l.;
2. Che con atto a rogito notaio dott. Giovanni Fontanabona in data 22.12.1999, rep n. 75.116, raccolta n. 17.433. veniva stipulata la convenzione urbanistica tra il Comune di Noceto ed il soggetto attuatore;
3. Che con atto di fusione mediante incorporazione della società Laterizi e Materiali srl nella società Kappadue srl, a rogito notaio Giancarlo Orrù di Rozzano, in data 29.12.2000, rep. 56285 racc.4810,, gli immobili e le obbligazioni oggetto della convenzione urbanistica di cui al punto 2) sono divenuti di compendio e titolarità della società incorporante (Kappadue srl);
4. Che con atto notaio Dott. Giovanni Fontanabona in data 21 dicembre 2004, rep. n. 83042 le aree destinate a urbanizzazione primaria e secondaria, ricomprese nel suddetto Piano Particolareggiato, sono state trasferite in proprietà piena ed esclusiva dal soggetto attuatore (soc. Kappadue srl) al Comune di



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Noceto;

5. Che con atto notaio Dott. Giovanni Fontanabona in data 20.12.2005 rep. n. 84545 la società Kappadue srl ha trasferito i terreni (non già trasferiti al Comune di Noceto) alla società Cervino Immobiliare s.r.l.;
6. Che con atto notaio Dott. Pulvirenti in data 26.02.2008 rep.11610 è stata variata la denominazione sociale da Cervino Immobiliare srl a My Property srl;
7. Che tra le opere di urbanizzazione di competenza del comparto è ricompresa la realizzazione della rete fognaria comprendente anche il condotto da realizzarsi su aree di privati esterne al comparto per consentire l'allaccio al collettore generale esistente posto in Viale delle Rimembranze;
8. Che dette opere sono state autorizzate con il permesso a costruire delle opere di urbanizzazione ed, al riguardo il soggetto attuatore ha fornito al Comune una dichiarazione, rilasciata dal privato proprietario dell'area esterna al comparto interessata dal passaggio della condotta di cui sopra, attestante l'assenso alla realizzazione di tale opera condizionata ad alcune prescrizioni ed al diritto di potersi allacciare gratuitamente;
9. Che in fase di collaudo delle opere di urbanizzazione è stato chiesto ai soggetti attuatori del comparto di produrre atto notarile con il quale il proprietario dei terreni costituisce a favore del Comune di Noceto e/o suoi aventi causa servitù per la condotta fognaria realizzata a servizio della lottizzazione in oggetto e destinata a rete fognaria pubblica e al riguardo si rimanda alle varie comunicazioni effettuate con le quali si è sollecitato l'assolvimento dell'impegno assunto nel merito della realizzazione e cessione delle opere di urbanizzazione con particolare riferimento al tratto di fognatura realizzato in proprietà privata, occorrendo appunto formalizzare la servitù a favore del Comune di Noceto;
10. Che nel merito della questione la proprietà ha proceduto a citare in giudizio la società My Property lamentando di non essere stata refusa dell'indennizzo spettante per la costruzione dell'opera, oltre a danni avuti durante l'esecuzione della stessa,
11. Che nel tempo non solo non è stato possibile formalizzare la servitù bensì il proprietario, anche a fronte di impellenti necessità di interventi manutentivi alle fognature di che trattasi ha per molto tempo impedito l'accesso alla proprietà diffidando il Comune di Noceto al riguardo;
12. Che per ragioni di pubblico interesse nella succitata causa il Comune di Noceto si è costituito al fine di tutelare i propri interessi affidandosi all'Avv. Giuliano Gervasoni, del Foro di Parma, con studio in Fidenza via Berenini (delibera Giunta Comunale n. 127/2009 e det. n. 224 del 430/06/2009);
13. Che il giudizio si è interrotto in data 30.01.2013 per dichiarazione del fallimento della soc. My Property (sentenza Tribunale di Reggio Emilia) e che la proprietaria, anziché riproporre le proprie domande nel fallimento, ha ritenuto di riassumere il giudizio innanzi il giudice ordinario (con ricorso notificato anche al Comune il 13.12.2013);
14. Che l'Avv. Gervasoni si è costituito per l'Ente all'udienza di comparizione del 9.2.2015 e che il giudice adito con propria ordinanza ha dichiarato l'improcedibilità sollevata dalla curatela del fallimento;
15. Che in seguito la proprietaria ha avviato all'ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA, richiesta di "*avvio di procedura di mediazione in materia e civile e commerciale obbligatoria*", ai sensi del D.lgs. n. 28/2010, come modificato dal D.lgs 69/2013, convertito dalla L. 98/2013, richiedendo la rimozione della fognatura;
16. Che la procedura di mediazione di cui sopra si è conclusa negativamente;
17. Che in data 14/04/2016, con prot. 7837, è pervenuto da parte della proprietaria dell'area attraversata dal collettore fognario ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con il quale viene richiesto che il Tribunale di Parma voglia, con ordinanza immediatamente esecutiva, condannare il Comune di Noceto a rimuovere, a propria cura e spese, la fognatura realizzata nel sottosuolo del terreno di proprietà della ricorrente;
18. Che con precedente delibera GC 92 del 5/5/2016 si è autorizzato la costituzione del Comune di Noceto per resistere a fronte dell'atto di citazione presentato da parte della proprietà innanzi al Tribunale di Parma, sito in Piazzale Corte di Appello, per l'udienza del 06 giugno 2016;



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

19. Che con medesima del. GC 92 del 5/5/2016 si è individuato, quale procuratore e difensore di questa Amministrazione l'Avv. Giuliano Gervasoni del Foro di Parma, autorizzando il Sindaco pro tempore o suo delegato a conferire allo stesso mandato di rappresentanza del Comune di Noceto nel procedimento;
20. Che il procedimento di cui sopra si è concluso con sentenza che condanna il Comune di Noceto alla rimozione della fognatura senza riconoscere alcuna tesi sostenuta da parte del Comune stesso;
21. Che in data 7 luglio 2016, registrato al prot. n. 13798 del 07/07/2016, è stato notificato a questo Comune in nome e per conto della controparte nel giudizio de quo atto di precetto per ottenere la rimozione della fognatura oggetto del contendere, assegnando un termine di giorni dieci decorso il quale si procederà ad esecuzione forzata;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 07/07/2016 è stato deliberato di autorizzare la costituzione del Comune di Noceto sia in ordine al procedimento connesso all'atto di precetto ed all'eventuale successiva fase di esecuzione forzata, sia a presentare appello alla ordinanza sfavorevole emessa per la causa dal Tribunale di Parma, autorizzando il sindaco pro tempore a conferire mandato con rappresentanza in entrambi i giudizi all'Avv. Giuliano Gervasoni del Foro di Parma, ritenendo del tutto incomprensibile che non si sia in alcun modo tenuto in considerazione le disposizioni scritte del precedente proprietario che "concedeva" la realizzazione dell'opera e tenuto conto della valenza Pubblica dell'opera essendo un collettore generale di fognatura;

CONSIDERATO che la causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2069/2016 promossa dal COMUNE DI NOCETO (C.F. 00166930347), con il patrocinio dell'avv. GERVASONI GIULIANO si è conclusa con il rigetto del ricorso presentato e la condanna di questo Ente alla rifusione delle spese del giudizio ed al versamento del contributo unificato previsto dall'art. 13 c. 1-quater del d.p.r. n. 115/2002 (sentenza della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA - 1 SEZIONE CIVILE del 20.7.2021; acquisita al prot. n. 13988 del 24/08/2021);

RILEVATO che:

- Il legale incaricato dal Comune di Noceto ritiene la sentenza, nonostante l'estesa e culta motivazione, non incensurabile, suggerendo pertanto di valutare l'opportunità di impugnarla e di chiedere la sospensione della sua esecuzione (art. 373 c.p.c.);
- Appare necessario conferire mandato di rappresentanza in giudizio ad un legale, per ricorrere contro tale sentenza per le conseguenze pregiudizievoli che la rimozione del collettore fognario comporterebbe, nonché in ragione delle motivazioni contenute nella sentenza stessa che nonostante l'estesa argomentazione, appare non incensurabile, dovendosi altresì valutare di chiedere la sospensione della sua esecuzione (art. 373 c.p.c.);
- La sentenza che si intende impugnare tratta seppur in ambito civilistico la materia degli espropri e segnata-mente i procedimenti regolati dall'art. 42-bis del DPR n. 327/2001 e s.m.i. T.U. Espropri

Atteso che:

- la presente deliberazione attiene al conferimento di mandato riconducibile all'art. 17, comma 1, lett. d), numero 1, punto 1.2) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 il patrocinio in giudizio è individuato nell'art. 17, comma 1, lett. d), numero 1, punto 1.2), ossia la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali, quale servizio escluso dall'applicazione del codice;
- l'art. 4 del medesimo codice stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

PRESO ATTO che ANAC con Linee Guida 12 “Affidamento dei servizi legali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, ha fissato i principi per l’affidamento dei servizi legali finalizzati al patrocinio in giudizio:

- L’affidamento dei servizi legali conferito *ad hoc* costituisce un contratto d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all’articolo 17 comma 1, lettera d) (contratti esclusi);
- Rientrano nella disposizione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), n. 1 gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite; tali incarichi possono essere svolti solo dai soggetti abilitati all’esercizio della professione di avvocato iscritti ad un Albo circondariale;
- Ai sensi dell’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, l’affidamento dei servizi legali esclusi avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità; il mancato ricorso ad adeguate forme di pubblicità è giustificato negli stessi casi in cui il Codice dei contratti pubblici consente deroghe specifiche che autorizzano, a talune condizioni, procedure senza previa pubblicazione di un avviso pubblicitario, a condizione di rispettare le condizioni enunciate per una di tali deroghe.

RICHIAMATA la sentenza della Corte di Giustizia Europea (di seguito anche CGE) del 6 giugno 2019 (C 264/2018), che ha definito la materia degli incarichi di patrocinio in giudizio, di fatto superando la legislazione nazionale ove non compatibile, comprese pertanto le citate linee guida ANAC n. 12, in ragione del fatto che le sentenze interpretative della Corte di Giustizia hanno portata generale e prevalente sulle disposizioni incompatibili degli ordinamenti interni;

ATTESO che dalla citata sentenza 6/6/2019 della CGE si evince che:

- La sentenza fa riferimento alla “rappresentanza legale del suo cliente nell’ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell’ambito della preparazione o dell’eventualità di un siffatto procedimento”, ossia alla tipologia di incarichi analoghi a quello che forma oggetto della presente delibera;
- Gli incarichi legali come descritti al punto che precede sono esclusi dalla normativa appaltistica generale - ai sensi dell’art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell’articolo 17, comma 1, lett d) del codice dei contratti pubblici approvato con il citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese “solo nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”;
- All’intuitu personae la CGE ricollega la libera scelta del difensore e la fiducia tra cliente e avvocato, e ne ricava la difficoltà di descrivere oggettivamente le qualità attese dal legale incaricato;
- Alla riservatezza nel rapporto tra avvocato e cliente la CGE ricollega la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti di difesa e la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, che potrebbe essere minacciata dal dover precisare le condizioni di attribuzione dell’incarico nonché dalla pubblicità che deve essere data a tali condizioni (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18);
- Ancora, la Corte, rileva che i servizi legali possono partecipare, “direttamente o indirettamente, all’esercizio di pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela di interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche”: ciò che pure li rende incomparabili con ogni altro servizio.

PRESO ATTO che la CGE nella sentenza del 6/6/2019 arriva alla conclusione che “alla luce delle loro caratteristiche oggettive individuate e descritte, i servizi di cui all’articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24, non sono comparabili agli altri servizi inclusi nell’ambito di applicazione della direttiva medesima. Tenuto conto di tale differenza oggettiva, è altresì senza violare il principio della parità di trattamento che il legislatore dell’Unione ha potuto, nell’ambito del suo potere discrezionale, escludere tali servizi dall’ambito di applicazione di detta direttiva”;

CONSIDERATO altresì che le citate linee guida ANAC n. 12 al punto 3.1.4.1 stabiliscono che l’affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico anche nei casi di consequenzialità tra incarichi (qual è il presente caso, facendo seguito il conferimento del presente mandato a quello conferito per il medesimo contenzioso con la citata



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

deliberazione di G.C. n. 159/2020) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento;

RAVVISATA la necessità di autorizzare il Sindaco pro tempore alla nomina di un procuratore in rappresentanza di questa Amministrazione per l'avvio di una causa davanti al Tribunale Civile di Parma, allo scopo di vedere riconosciute le ragioni del Comune di Noceto nel contenzioso in oggetto;

ATTESO che sulla base della citata sentenza della CGE del 06/06/2020 e del punto 3.1.4.1. delle linee guida ANAC n. 12, preso atto che l'avv. Giuliano Gervasoni non esercita il patrocinio davanti alle corti superiori, è stato richiesto preventivo all'avvocato Roberto Ollari del foro di Parma, che già ha rappresentato positivamente l'Amministrazione Comunale in procedimenti afferenti la materia degli espropri su cui sostanzialmente verte la controversia, al fine di conferire al medesimo mandato di rappresentare il Comune di Noceto davanti alla corte di Cassazione presentando il relativo ricorso contro la citata sentenza della Corte d'Appello di Bologna, reputando questo Ente prioritario ed essenziale farsi assistere da un legale che ha già ampiamente dimostrato competenza nella materia oggetto del contendere;

RAVVISATO l'evidente interesse del Comune ricorrere contro la sentenza d'appello al fine di far valere le proprie ragioni, scongiurando un rilevante danno per il Comune stesso;

ATTESO che l'avv. Ollari ha prestato il proprio assenso a rappresentare il Comune di Noceto per appellarsi alla sentenza del giudice di primo grado;

VISTO il preventivo di spesa presentato al prot. 14421 del 01/09/2021 dall'Avv. Roberto Ollari del Foro di Parma, con studio in B.go Zaccagni, 1 43121 - Parma, che ha applicato i seguenti importi inferiori ai valori medi previsti dal D.M. 10/03/2014 n. 55 per le cause davanti alla Corte di Cassazione di valore indeterminabile:

Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 2.363,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 1.553,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 1.215,00
Compenso tabellare (valori minimi)	€ 5.131,00

per un totale pari a € 7.486,75 compresi accessori (spese esenti 15%, CPA 4% e Iva 22% e a dedurre ritenuta d'acconto pari a € 1.180,13), oltre a Contributo Unificato pari a € 1.036,00;

RITENUTO il compenso congruo e conforme ai parametri fissati nel D.M. 10/03/2014, n. 55 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'incarico in oggetto, essendo conferito per il patrocinio di questo Ente, non risulta soggetto alla particolare disciplina in materia di incarichi esterni dettata sia dalla legge (art. 7 D.Lgs. 165/2001 e art. 3 – commi 54 e segg. L. 244/2007), sia dal Regolamento comunale per l'affidamento di incarichi di collaborazione esterna approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 05/03/2009;

RITENUTO di nominare quale responsabile del procedimento il Responsabile del Servizio Affari Generali, incaricandolo degli adempimenti conseguenti, compresa l'adozione dell'impegno di spesa in favore del legale così individuato;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
- l'art. 14 del vigente Statuto del Comune di Noceto;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica, il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m., modificato dall'art. 3.1. lett. b) del D.L. n. 174/2012;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

1. Di autorizzare la costituzione del Comune di Noceto davanti alla Corte di Cassazione, Sezione Civile, al fine di presentare ricorso per annullare la sentenza della Corte di Appello di Bologna, comunicata il 23.8.2021 sentenza pubblicata nella causa civile RG 2096/2016, che ha rigettato il ricorso proposto da questo Comune contro l'ordinanza emessa dal Tribunale ordinario di Parma fuori udienza, il 09.06.2016, depositata il 17.06.2016 nel procedimento avviato ex art. 702 bis del cod. proc. civ.;
2. Per quanto in premessa esposto, di conferire all'Avv. Roberto Ollari del Foro di Parma, con studio in B.go Zaccagni, 1 43121 - Parma l'incarico per la rappresentanza in giudizio del Comune di Noceto davanti alla corte di Cassazione avverso la sentenza d'appello di cui al punto 1. del deliberato, autorizzando il Sindaco pro tempore o suo delegato a conferire allo stesso mandato fiduciario di rappresentanza, riconoscendo al legale incaricato il compenso indicato nel preventivo di spesa acquisito al prot. 14421 del 01/09/2021 nei termini riportati in premessa;
3. Di incaricare il Responsabile del Servizio Affari Generali all'assunzione del relativo impegno di spesa, alle condizioni economiche riportate nella presente deliberazione e nel preventivo prot. n. 14421/2021, nonché di procedere alle eventuali integrazioni dell'impegno di spesa che si rendessero necessarie nel corso della controversia legale, senza necessità di specifica deliberazione in quanto attinenti alla presente causa;
4. Di rendere noto il presente incarico mediante pubblicazione sul sito internet del Comune ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

E, stante l'urgenza a provvedere, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese:

5. Di dichiarare ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 la presente delibera immediatamente eseguibile data l'urgenza di presentare il ricorso in oggetto.

=====

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

**IL SINDACO
FECCI FABIO**

**IL VICE SEGRETARIO
MERCADANTI ALDO**



COMUNE DI NOCETO
SERVIZIO FINANZIARIO

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 – 622 131 Fax. 0521 – 622 100

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla proposta n. 885/2021 del SERVIZIO SERVIZIO AFFARI GENERALI ad oggetto: CONTROVERSIA RIGUARDANTE SERVITU' DEL TRATTO DI COLLETTORE FOGNARIO COMUNALE NELLA ZONA TRA VIALE DELLE RIMEMBRANZE E IL COMPARTO URBANISTICO PIO 2 IN NOCETO. AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE AVVERSO SENTENZA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA NEL PROCEDIMENTO N. R.G. 2069/2016. CONFERIMENTO MANDATO A LEGALE, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147-bis, 1° comma, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
con firma digitale
(ANCORATI GIANLUCA)



COMUNE DI NOCETO

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 – 622 131 Fax. 0521 – 622 100

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZIO AFFARI GENERALI

Sulla proposta n. 885/2021 del SERVIZIO SERVIZIO AFFARI GENERALI ad oggetto: CONTROVERSIA RIGUARDANTE SERVITU' DEL TRATTO DI COLLETTORE FOGNARIO COMUNALE NELLA ZONA TRA VIALE DELLE RIMEMBRANZE E IL COMPARTO URBANISTICO PIO 2 IN NOCETO. AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE AVVERSO SENTENZA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA NEL PROCEDIMENTO N. R.G. 2069/2016. CONFERIMENTO MANDATO A LEGALE, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147-bis, 1° comma, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
con firma digitale
(MERCADANTI ALDO)